Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 luglio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **732**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, numero 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio, è modificato nel senso che gli Istituti di « Ragioneria e di storia della ragioneria » e di « Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi » cambiano rispettivamente denominazione in quelli di « Ragioneria e di ricerche economico-aziendali » e di « Economia delle imprese di pubblica utilità ».

L'art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di « Istituto di economia ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:

102) « Antichità puniche ».

All'art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facoltà di Lettere e filosofia, è aggiunto il seguente comma: « Sono valevoli come esame biennale anche due esami annuali che, su diverso programma di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

29) Etnologia;
30) Psicologia sociale;
31) Filosofia della scienza;
32) Letteratura cristiana antica.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

29) Etnologia;
30) Psicologia sociale;
31) Filosofia della scienza;
32) Letteratura cristiana antica.

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

27) Etnologia;
28) Psicologia sociale;
29) Filosofia della scienza;
30) Letteratura cristiana antica.

Art. 80. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

38) « Istituto di Biologia e zoologia generale ».

All'art. 304, relativo alla Scuola di perfezionamento in Filosofia, sono aggiunti tra le materie costitutive della Scuola gli insegnamenti di:

21) Logica;
22) Linguistica applicata;
23) Antropologia culturale;
24) Psicologia sociale;
25) Psicologia dell'età evolutiva;
26) Psicometria e docimologia;
27) Storia della scienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **733**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

14) Statistica economica;
15) Sociologia.

Art. 31. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Lettere e filosofia è aggiunto l'Istituto di Lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 31, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al regolamento dell'Istituto di Lingue e letterature straniere con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Istituto di Lingue e letterature straniere

Art. 32. — L'Istituto di Lingue e letterature straniere comprende le cattedre di Lingua e letteratura francese; di Lingua e letteratura inglese, di Lingua e letteratura tedesca, di Lingua e letteratura spagnola della Facoltà di Lettere e filosofia.

Art. 33. — L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'incremento delle lingue e letterature moderne e delle discipline ad esse complementari nonchè di fornire una adeguata cultura specifica e quegli studenti che si dedicheranno all'insegnamento delle lingue moderne.

Art. 34. — L'Istituto ha sede nei locali assegnati alla cattedra di Lingua e letteratura francese.

Art. 35. — La direzione dell'Istituto è affidata, a turno annuale, ad uno dei titolari delle singole discipline.

Art. 36. — Presso l'Istituto prestano servizio gli assistenti sia di ruolo sia volontari attualmente in servizio, e quelli che in seguito verranno assunti dalle predette cattedre.

Art. 37. — Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto dispone di materiale didattico e scientifico appropriati, di una fototeca, di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri già esistenti presso la biblioteca universitaria, e con singoli donativi.

Art. 38. — All'Istituto è annesso un laboratorio linguistico modernamente attrezzato, al cui funzionamento saranno preposti un assistente di ruolo (coadiuvato per ciascuna lingua, da assistenti di ruolo o volontari, che abbiano una pratica dei recentissimi metodi di insegnamento) e un tecnico specializzato che abbia cura degli apparecchi.

Art. 39. — L'Istituto si propone anche di pubblicare una serie di contributi di carattere scientifico preparati da professori assistenti e laureati.

Art. 40. — Con la dotazione assegnata all'Istituto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, nonchè le eventuali elargizioni di altri Enti e Istituzioni, l'Istituto potrà provvedere alle proprie attività scientifiche e didattiche.

L'articolo 96 è modificato nel senso che la durata della Scuola di specializzazione in Clinica oculistica è fissata in anni quattro.

L'art. 117 è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Clinica oculistica

Art. 117. — La Scuola ha la durata di quattro anni:

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.

Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1º Anno:

1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria - 1ª parte.

4° Anno:

1) Neurooftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad effezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistiche e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria - 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 106, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **734**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 99, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, è abrogato e sostituito dal seguente con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 99. — La Scuola ha la durata di quattro anni.

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.

Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita glaucoma);
2) Anomalia e patologia della motalità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria (I).

4° Anno:

1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (II);
5) Tesi di specializzazione.

Art. 100. — Il corso sarà integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialità (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.).

Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

L'art. 119, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, è modificato nel senso che l'insegnamento di cui al n. 3) di « Fisica acustica » del 1° anno di corso cambia denominazione in quello di « Fisica acustica e audiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. 735.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia religiosa, denominata « Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana », con sede in Milano.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia religiosa denominata « Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. 736.

Sostituzione dell'art. 14 dello statuto della Fondazione « Colonnello di Amministrazione Alfredo Spadoni », con sede in Roma.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 4 dello statuto della Fondazione « Colonnello di Amministrazione Alfredo Spadoni », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 737.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiusdino (Siena).

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiusdino (Siena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 738.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Centro Elis » (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport), con sede in Roma.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Centro Elis » (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport), con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. 739.

Autorizzazione all'« Istituto dei Ciechi Rittmejer », con sede in Trieste, ad accettare un legato.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Istituto dei Ciechi Rittmejer », con sede in Trieste, viene autorizzato ad accettare dalla defunta signora Pia Ferrari Maineri un legato, disposto in suo favore con testamento olografo pubblicato dal dott. Giuseppe Boschini, notaio in Trieste, in data 16 ottobre 1962, costituito da due case di civile abitazione, in Trieste, una sita in via Cavana n. 2 e l'altra in via Capitelli n. 11, del valore venale di L. 32.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Vinadio (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6693 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Vinadio (Cuneo), non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Vinadio (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Vinadio (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

(4403) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1965.

Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, ad elevare il limite della emissione delle cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 988;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede a Roma, approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Sezione:

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 dicembre 1964;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede a Roma, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1965

(4708) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio che sostituiscono gli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazioni sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano:

Tariffa XIV, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962).

Roma, addì 21 giugno 1965

(4576) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.

Autorizzazione al Credito Fondiario Sardo - Società per azioni, con sede in Roma, ad elevare il limite della emissione delle cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Credito Fondiario Sardo - Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto predetto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 dicembre 1964;

Decreta:

Il Credito Fondiario Sardo - Società per azioni, con sede a Roma, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4709)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Liquidazione dell'imposta di fabbricazione sul seme di cardo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Articolo unico.

Il seme di « cardo » indicato nella tabella *A* allegata al decreto ministeriale 23 novembre 1964 è depennato dalla tabella stessa.

Per le partite di prodotto dichiarato « semi di cardo » importate dall'estero la liquidazione dell'imposta di fabbricazione è effettuata ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(4707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Acquapendente, denominata « Torricella »

Con decreto ministeriale 24 giugno 1965, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 23 gennaio 1961, nella zona denominata « Torricella » sita in comune di Acquapendente (Viterbo), della superficie di ettari 1000 circa, delimitata dai confini indicati nel decreto sopraindicato, viene revocato.

(4596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4679)

Vacanza della cattedra di « Clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Clinica oculistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4680)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Psicologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra convenzionata di « Psicologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende porvvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4706)

Errata-corrige

Deve intendersi annullata e quindi priva di ogni effetto la pubblicazione del comunicato riguardante la Fondazione « Convitto allievi arti edilizie ed affini » di Milano, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1965, n. 164 a pagina 3076.

(4725)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Padova nei comuni di Fontaniva, San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Noventa Padovana, Codevigo, Polverara, Bovolenta, Battaglia Terme, Este e Limena.

Con decreto 19 giugno 1965, n. 500, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Padova segnati nel catasto dei seguenti Comuni:

Comune	Sezione	Foglio	Mappale	Pertinenze idrauliche	Superficie Ha.
Fontaniva	A	V	119	Fiume Brenta	0.01.88
		VII	13	» »	0.01.56
		XVI	45	» »	0 03.06
S. Giorgio in B.	—	XXV	161	» »	0.03.54
Piazzola S. Br.	A	III	204	Torr. Cereson	0.02.00
			205	» »	0.04.86
			206	» »	0.00.65
			207	» »	0.02.85
			208	» »	0.06.67
			209	» »	0.03.95
			210	» »	0.04.00
			211	» »	0.06.09
Noventa Pad.	—	VIII	93	Fiume Brenta	0.04.32
Codevigo	B	IX	213	» »	0.42.06
		XIII	140	» »	0.26.65
			309	» »	0.83.50
			310	» »	4.07.08
			311	» »	0.96.75
			313	» »	0.48.37
			298	» »	0 97.96
			143	» »	0.23.80
			150	» »	0.32.10
			486	» »	0.22.30
			542	» »	0 79.30
			543	» »	0.38.60
Polverara	—	I	86	Can. Roncaiette	0.46.30
			73	» »	0.06.00
		III	2	» »	0.40.40
			7	» »	0 27.60
Bovolenta	—	I	99	» »	1.13.24
Noventa Pad.	—	IV	142	Can. Piovego	0 19.98
			139	» »	0.16.86
Battaglia T.	—	IV	152	Can. Battaglia	0.22.01
Padova	C	IX	49/*a*	Bacchiglione	0.20.87
	E	III	415	Roncalette	0.01.61
			198	Can. S. Gregorio	0.05.50
			253	» »	0.06.00
			254	» »	0 00.64
			292	» »	0.00.38
		VII	197	» »	0.09.20
			198	» »	0.05.90
Padova	G	V	39	» »	0.06.31
			40	» »	0.06.80
			41	» »	0.61.60
			124	» »	0.02.19
			125	» »	0.05.80
			78	» »	0.01.90
			128	» »	0.02.79
			26	» »	1 14.10
			81	» »	0.00.70
			169	» »	0.30.80
			168	Can. Scaricatore	0 01.90
			113	» »	0.54.30
			21	» »	0.19.27
			110	Can. S. Gregorio	0 00.72
		VII	163	Can. Scaricatore	0 02.68
		VIII	346	» »	0 40.30
			286	» »	0 01.44
			219	» »	0.00.10
			52	» »	1.13.75
		V	23/*a*	Can. S. Gregorio	1.70.90
			23/*b*	» »	0.02.50
Padova	D	VIII	$21\ {}^{1}/_{2}$	Canal. Consorz.	0.02.80
			$21\ {}^{1}/_{3}$	» »	0.00.65
			$21\ {}^{1}/_{4}$	» »	0.01.30
			$57\ {}^{1}/_{2}$	» »	0.00.05
			$57\ {}^{1}/_{3}$	Canal. Consorz.	0.00.25
			$83\ {}^{1}/_{2}$	» »	0.03.30
			$107\ {}^{1}/_{2}$	» »	0.00.75
			$107\ {}^{1}/_{3}$	» »	0.00.75
			$107\ {}^{1}/_{4}$	» »	0 00.50
			$107\ {}^{1}/_{5}$	» »	0.00.40
			$108\ {}^{1}/_{2}$	» »	0 00.15
			$108\ {}^{1}/_{3}$	» »	0.00.83
			$108\ {}^{1}/_{4}$	» »	0 00.68
		IX	$4\ {}^{1}/_{2}$	» »	0.02.80
			$4\ {}^{1}/_{3}$	» »	0.00.65
			$4\ {}^{1}/_{4}$	» »	0.02.20
			$4\ {}^{1}/_{5}$	» »	0.00.95
			$4\ {}^{1}/_{6}$	» »	0.00.45
			$7\ {}^{1}/_{2}$	» »	0.00.10
			$7\ {}^{1}/_{3}$	» »	0.01.70
			$7\ {}^{1}/_{4}$	» »	0.00.68
			$7\ {}^{1}/_{5}$	» »	0.03.50
		VI	$40\ {}^{1}/_{2}$	» »	0.01.80
			$40\ {}^{1}/_{3}$	» »	0.00.60
			$40\ {}^{1}/_{4}$	» »	0.08.20
Padova	F	VIII	5	Canal. Alicorno	0.00.55
Battaglia T.		V	613	Scolo La Comune	0.10.60
Padova	F	XIX	$60\ {}^{1}/_{2}$	Can. Alicorno	0.00.21
Este		XVII	675	Can. Restara	0.02.76
Battaglia T.		IV	$131\ {}^{1}/_{2}$	Ex scolo	0.00.75
			$131\ {}^{1}/_{3}$	Demaniale	0.00.60
Limena		VI	78		0.15.96

di complessivi Ha. 20.94.71, ed indicati nelle planimetrie rilasciate dall'Ufficio tecnico erariale di Padova.

(4591)

Deviazione del tratto terminale del fosso Rigalto in comune di Piegaro (Perugia)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1965, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 123, l'Ente Nazionale per la Energia Elettrica, impresa già della Società mineraria del Trasimeno, con sede in Roma, è stato autorizzato a deviare, ai sensi dell'art. 60 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, il tratto terminale del fosso Rigalto, dalla località Scalette fino alla confluenza del fiume Nestore, in comune di Piegaro (Perugia) in conformità del progetto 9 aprile 163, redatto a cura dell'Ente medesimo.

(4556)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 32-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Messulan Enrico, con sede in Milano, via Mazzini n. 15, ha denunciato lo smarrimento di quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 32-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(4631)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 42-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 42-AR », a suo tempo assegnato alla ditta S.O.A. del sig. Chini Mario, con sede in Arezzo, via Curtatone, n. 84.

(4632)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 6 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,78	624,80	624,77	624,75	624,77	624,77	624,75	624,77	624,78
$ Can.	576,45	576,55	576,70	576,675	576 —	576,45	576,66	576,47	576,45	576,50
Fr. Sv.	144,14	144,22	144,26	144,25	144,20	144,18	144,255	144,15	144,18	144,23
Kr. D.	90,15	90,14	90,17	90,13	90,10	90,16	90,14	90,15	90,16	90,16
Kr. N.	87,32	87,35	87,34	87,3150	87,35	87,33	87,32	87,35	87,33	87,33
Kr Sv.	120,76	120,73	120,70	120,76	120,87	120,77	120,74	120,75	120,77	120,77
Fol.	173,37	173,36	173,35	173,35	173,25	173,38	173,35	173,40	173,38	173,38
Fr. B.	12,58	12,585	12,5870	12,58	12,58	12,58	12,582	12,60	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,46	127,48	127,49	127,50	127,49	127,495	127,50	127,49	127,50
Lst.	1743,68	1743,50	1743,60	1743,35	1743,25	1743,70	1743,35	1743,80	1743,70	1743,55
Dm. occ.	156,02	156,18	156,19	156,14	156,15	156,03	156,145	156,05	156,03	156,10
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,215	24,21	24,15	24,21	24,208	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,88	21,76	21,745	21,76	21,76	12,76

Media dei titoli del 6 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,125
Redimibile 3,50 % 1934	96,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	576,667
1 Franco svizzero	144,252
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,317
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	173,35
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1743,36
1 Marco germanico	156,142
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,752

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Governatore: CARLI

(4710)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Inferiore, Pietrapertosa, Sant'Angelo Le Fratte, San Chirico Raparo e San Costantino Albanese (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Inferiore, Pietrapertosa, Sant'Angelo Le Fratte, San Chirico Raparo e San Costantino Albanese (Potenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Inferiore, Pietrapertosa, Sant'Angelo Le Fratte, San Chirico Raparo e San Costantino Albanese (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Governatore: CARLI

(4711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde (gruppo 4°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Perugia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale devè essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in carta bollata;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in carta bollata;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in carta bollata e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti, per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dello art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1965
Registro n. 19, foglio n. 78. — GALLUCCI

(4457)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di ispettore di seconda classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, tra i laureati in possesso della relativa abilitazione professionale.

Art. 2.

I posti di cui al precedente articolo sono ripartiti come segue:

a) due posti per i laureati in ingegneria aeronautica od aerospaziale;
un posto per i laureati in ingegneria meccanica;

b) tre posti per i laureati in ingegneria elettrotecnica;
un posto per i laureati in ingegneria elettronica.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, a sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti non devono avere oltrepassato il trentaduesimo anno di età.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni partcolarmente rischiose (decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 4 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dai candidati di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e la specializzazione, fra quelle indicate al precedente art. 2, per la quale intendono concorrere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere scelte, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 16.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 16, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

Le graduatorie di merito, una per i candidati di cui alla lettera *a*) e l'altra per i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella votazione complessiva indicata nel precedente art. 8 e tenendo presente le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso o dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del voto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ed alla loro ripartizione di cui al precedente art. 2, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito a Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provncie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per

servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8; ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere riprensentato per gli effetti del precedente art. 11;

s) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

v) per i sottufficiali dell'Esercito, dalla Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori di seconda classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

La Commisssione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, membri;

Alla Commissione verrà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 16, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 16.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

candidati ai posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2;

prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) macìhine termiche ed idrauliche.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

I programmi, per ciascuna delle materie sopraelencate, sono quelli di cui appresso:

meccanica razionale: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi; alla statica dei sistemi rigidi, alla dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali, alle equazioni cardinali della meccanica, al teorema delle forze vive ed al principio dei lavori virtuali;

meccanica applicata alle macchine: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica dei meccanismi, al problema dinamico delle macchine, alla trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili, ai volani, ai regolatori, alle molle;

macchine termiche ed idrauliche: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla teoria generale delle macchine a fluido, alla teoria ed al calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici, ai compressori, ai motori a vapore, ai motori alternativi a combustione interna, alle turbine a gas.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, su:

1) norme internazionali in materia di aeromobili (allegati 6 e 8 alla Convenzione di Chicago sull'O.A.C.I. »;

2) cenni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del R.A.I. e dell'Aero Club d'Italia;

3) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

4) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa:

candidati ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;

2) elettronica;

3) impianti e macchine elettriche.

Prova facoltativa di lingua straniera, con le stesse modalità sopraindicate.

I programmi, per ciascuna delle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, sono i seguenti:

meccanica razionale: programma precitato;

elettronica: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai circuiti elettrici in regime permanente e transitorio, alle linee di trasmissione, ai quadripoli, ai filtri, ai campi elettrici e magnetici;

impianti e macchine elettriche: programmi universitari delle materie omonime con particolare riguardo al progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione o conversione di energia elettrica ed al calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, su:

1) norme internazionali in materia di telecomunicazioni (allegato 10 alla Convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

2) argomenti di cui ai numeri 2) e 3) sopraindicati per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

3) prova obbligatoria di lingua straniera, con le stesse modalità precedentemente citate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 2 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 339. — PANDOLFO

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria . . . . . . presso l'Università di . . . . . . il . . . ., di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . .)

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità . . . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe *in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della* carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, *riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della* carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª cate*goria della stessa Amministrazione civile dell'interno, ban*dito con decreto ministeriale 31 gennaio 1964, pubblicato *nella « Gazzetta Ufficiale » n. 94 del 15 aprile 1964.*

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1964, è stata pubblicata a pagina 107 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1965.

(4487)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.